

**Legge regionale 29 giugno 2018**

**N. 11**

“Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Promulga**

La seguente legge:

## Articolo 36

### Rimborso spese ai componenti delle Commissioni giudicatrici

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'articolo 79 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:

*"3bis. Ai componenti e al presidente delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando siano scelti tra funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale per procedure di gara gestite dalla SUA-RB, sono riconosciute, a cura della SUA-RB, le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalla disciplina delle missioni delle rispettive Amministrazioni di appartenenza".*

### **Articolo 37**

#### **Svolgimento dell'incarico di componenti delle Commissioni giudicatrici**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'articolo 79 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:

*“3ter. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, lo svolgimento dell'incarico di componente o presidente delle Commissioni giudicatrici da parte dei funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale, iscritti all'Albo Unico delle Stazioni appaltanti della SUA-RB, per gare espletate dalla SUA-RB, rientra nei doveri d'ufficio e non dà titolo a compensi aggiuntivi oltre all'indennità, prevista per i funzionari, e al rimborso spese, di cui ai precedenti commi 3 e 3bis”.*

## Articolo 50

### **Modifica all'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 15 febbraio 2010, n.24 "Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale"**

1. All'articolo 1, comma 1, della L.R. 15 febbraio 2010, n.24 "Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale", dopo le parole "*appalti di servizi*" aggiungere le parole "*ivi comprese le procedure per l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica sui programmi comunitari di competenza regionale*".

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 77**  
**Neutralità finanziaria**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 78****Entrata in vigore**

1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 giugno 2018

PITTELLA